

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - in genere - licenziamento nullo per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. - art. 18 della l. n. 300 del 1970 come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - "unicità" del motivo - irrilevanza - esclusione del carattere determinante – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30429 del 23/11/2018

Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30429 del 23/11/2018